

Raccolta di facilitazioni concesse ai veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno.

Tali veicoli possono sostare:

Sui parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide (POSTEGGI INVALIDI NON PERSONALIZZATI);

Nei parcheggi liberi (delimitati dalla segnaletica orizzontale BIANCA) SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO (comma 2, art. 188 del C.d.S.);

Nei parcheggi a pagamento GRATUITAMENTE e SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO solo nel caso in cui il parcheggio riservato disabili sia già occupato da un altro veicolo: tale diritto si estende anche ai parcheggi privati aperti al pubblico, quali autosilo, parcheggi interni delle aree ospedaliere, dei centri commerciali, presso le fiere, ecc.

Nei parcheggi soggetti a tempo (quali zone a disco, con parchimetro, ecc.) - SENZA L'OBBLIGO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO (comma 2, art. 188 del C.d.S.);

Nelle zone a traffico limitato (ZTL) o a sosta limitata (ZSL); Nelle zone pedonali (purché sia ammesso il transito di una categoria di veicoli e purché non arrechi grave intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale);

Nelle strade interne ai parchi o zone verdi (se ammesso il transito di una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto di persone);

Nelle aree interne degli ospedali (o strutture similari) sia nei parcheggi invalidi dedicati che nei parcheggi liberi;

Inoltre i veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno possono transitare:

Sulle corsie e percorsi preferenziali, purché sia ammesso il transito dei Taxi (D.P.R. 503/96, art. 11, comma 4);

Nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) o a Sosta Limitata (ZSL);

Nelle isole pedonali (purché sia ammesso il transito di mezzi di trasporto e/o di pubblica utilità quali: mezzi della nettezza urbana, taxi, mezzi delle Poste, ecc.);

All'interno degli ospedali (o strutture similari);

Nelle strade interne ai parchi o zone verdi (purché sia ammesso il transito dei taxi o di almeno di una categoria di veicoli);

Ovunque sia ammesso una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto di cose e/o persone

Inoltre, i veicoli al servizio delle persone invalide detentrici dello speciale contrassegno: Non possono essere rimossi (comma 4 dell'art. 354 del Regolamento del C.d.S);

Non possono essere bloccati a mezzo di chiave a ganascia o similare (comma 5 dell'art. 355 del Regolamento del C.d.S).